

CIRCOLARE N. 6/2012**Oggetto: Sentenze della Corte dei Conti e rimborso spese legali a seguito di proscioglimento.**

Con la Circolare n. 55/2008 (Comunicazione di Servizio n. 135/2008) si impartivano indicazioni operative in materia di rimborso spese legali ai dipendenti prosciolti nei giudizi di responsabilità promossi dinanzi alla Corte dei conti alla luce della sentenza n. 428/2008 resa dal Giudice contabile in sede di interpretazione di precedente decisione.

Ripercorso l'iter argomentativo tracciato in quella pronuncia, si chiariva in quella sede che, pur in presenza di non secondarie ragioni di perplessità sulla correttezza della soluzione accolta dalla Corte, e in attesa di interventi chiarificatori, si sarebbe cautelativamente provveduto a «sospendere la redazione di pareri di congruità favorevoli al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi contabili laddove la sentenza assolutoria della Corte dei conti [avesse] disposto la compensazione delle spese».

Mutamenti normativi e sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali hanno ora condotto ad un riesame della situazione da parte del Comitato Consultivo dell'Avvocatura.

A seguito della consultazione resa dall'organo collegiale in data 25 novembre 2011 è stato quindi reso il parere 5 gennaio 2012, n. 4097, con il quale è stata diffusamente affrontata la materia. Con lo stesso devono ora ritenersi superate le indicazioni precedentemente impartite.

S'invitano pertanto le SSLL, per il futuro, ad uniformarsi agli indirizzi interpretativi indicati nel parere, che viene allegato e costituisce - quanto alle sue considerazioni di massima - parte integrante della presente circolare.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Avv. Ignazio Francesco Caramazza

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA

05/01/2012-4097 P
POSTA PRIORITARIA

Roma,
Partenza n.
Tipo Affare Cs. 28348/10 Sez. V
Avv. DE GIOVANNI

Ministero della Difesa
D.G. Pers. Mil.
Via S. Francesco di Sales 63
00165 ROMA

Rif. del 23.6.2010 prot. n. 0308860

Oggetto: Sent. Corte dei Conti e rimborso spese legali a seguito di proscioglimento.
Istante: C.M.

Con la nota che si riscontra codesta Amministrazione ha trasmesso, per il parere di congruità della Scrivente, gli atti relativi alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. C.M. in un giudizio avanti alla Corte dei Conti conclusosi, sia in primo che in secondo grado, con sentenza assolutoria.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Liguria, con la sentenza n. 534/2007, ha, infatti, assolto l'istante, liquidando, in "applicazione dell'art. 3, comma 2 *bis*, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996 in materia di spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio", la somma di euro 1.500,00 per ciascun convenuto.

Con successiva sentenza n. 150/2009, resa su ricorso del solo sig. C., la Corte dei Conti - sez. III Centrale di Appello -, ha confermato la sentenza di primo grado, liquidando "le spese legali del grado ... nei confronti del solo C. nella misura di € 1.300 00, di cui 300 per spese e 1000 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali".

Preliminarmente all'esame della congruità dell'istanza di rimborso delle spese legali avanzata dall'interessato, occorre valutare se ed in che misura il dipendente abbia diritto alla liquidazione delle spese legali, in caso di definitivo proscioglimento, quando tali spese siano state liquidate in sentenza da parte del giudice contabile; la presente consultazione offre peraltro l'opportunità di svolgere considerazioni che valgono, in termini analoghi, per i casi in cui, sempre nel giudizio contabile, le spese sono state compensate, o è stato deciso che nulla spetta per le spese o è stata omessa dal giudice ogni decisione al riguardo.

1. La normativa di riferimento.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento dinanzi al giudice contabile è disciplinato dall'art. 3 comma 2 *bis* del D.L. 543/96 conv. con legge 639/96 e dall'art. 18 comma 1 del D.L. 67/97 conv. con l. 135/97.

L'art. 18 del D.L. 67/97 stabilisce che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

L'art. 3, comma 2 *bis* del D.L. 543/96, norma che riguarda solamente i giudizi innanzi alla Corte dei Conti e relativa a tutti i dipendenti pubblici, anche non statali, prescrive che: "In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza".

Il combinato disposto delle anzidette disposizioni comporta che, qualora l'esito della controversia contabile sia il definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dal convenuto assolto sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui quest'ultima sia statale, l'art. 18, d.l. 25 marzo 1997, conv. nella l. 23 maggio 1997 n. 135, ha espressamente disposto che le suddette spese sono rimborsate nei limiti riconosciuti congrui dalla competente Avvocatura dello Stato.

Le norme sopra citate hanno dato vita a rilevanti contrasti interpretativi in ordine alla *potestas decidendi* del giudice contabile in tema di spese di lite e, in particolare, sulla stessa possibilità di liquidare le spese ovvero di compensarle, anche considerato

che la normativa prevede un particolare procedimento amministrativo che vede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato in caso di richiesta di rimborso delle spese legali da parte del dipendente.

Nell'incertezza applicativa creatasi al riguardo, le citate disposizioni sono state oggetto di un intervento normativo di carattere interpretativo ad opera del legislatore che all'art. 10 *bis*, comma 10, del D.L. 248/05 ha previsto che: "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza" (enfasi aggiunta).

Occorre precisare che il predetto "divieto" per il giudice contabile di disporre la compensazione delle spese di giudizio è stato inserito dal legislatore con l'articolo 17, comma 30-*quinquies*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 inserito dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione.

2. Il parere dell'Avvocatura dello Stato sul rimborso delle spese nel giudizio contabile. Orientamenti giurisprudenziali.

Ciò premesso, occorre stabilire quale sia, anche a seguito della norma interpretativa sopra menzionata, l'efficacia, nei confronti del prosciolto, della liquidazione o compensazione (o mancata pronuncia) relativa alle spese contenute nella sentenza della Corte dei Conti, e quale spazio debba essere attribuito al "parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato" che la norma continua a prevedere come obbligatorio con riferimento alla richiesta di rimborso nell'ambito del giudizio contabile.

Appare al riguardo utile, innanzi tutto, procedere ad una generale ricognizione della *ratio* del più volte citato art. 18 del D.L. 67/97, da considerare anche nel contesto della disciplina normativa degli onorari e diritti dovuti agli avvocati per le prestazioni giudiziali. La finalità della predetta norma è, con ogni evidenza, quella di tenere indenne il pubblico dipendente dalle spese legali sopportate in relazione a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, conclusi con l'esclusione della predetta responsabilità, da esso dipendente subiti con riferimento ad atti o fatti posti in essere in una posizione di immedesimazione organica con l'Amministrazione; il rimborso, però, va quantitativamente contenuto nei limiti di congruità ritenuti dall'Avvocatura dello Stato.

Tale disposizione presuppone, ovviamente, il diritto del difensore al pagamento di onorari e diritti, a cui il cliente-pubblico dipendente è tenuto; siffatto obbligo del cliente, ai sensi dell'art. 2 del D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (relativo alle tariffe forensi) sussiste "indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali".

Recentemente, al riguardo, la Corte di Cassazione (sez. 6-1, ord. n. 5953 del 14/3/2011) ha riaffermato che "il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) e dell'art. 2 D.M. 24 novembre 1990, n. 392, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati

gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso” (enfasi aggiunta): nello stesso senso cfr. C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11065 del 22 dicembre 1994.

In sostanza, dunque, l'ordinamento e la giurisprudenza (in particolare la Suprema Corte) riconoscono in modo chiaro l'inesistenza di ogni vincolo quantitativo derivante dalla statuizione sulle spese del giudice del giudizio di merito rispetto all'obbligo di pagamento delle prestazioni professionali gravante sul cliente.

Tale circostanza, in combinata considerazione con la *ratio* dell'art. 18 del d.l. 67/97 come sopra ricostruita, già consente di affermare, in via generale e con riferimento ad ogni tipo di giudizio in relazione al quale sia previsto il rimborso delle spese legali in favore del dipendente pubblico, che la finalità di tenere quest'ultimo indenne dalle spese legali e l'inesistenza di un limite quantitativo all'entità del rimborso derivante dalla statuizione del giudice consentono di riconoscere al dipendente il predetto rimborso in misura non condizionata o comunque limitata dalla decisione di esclusione di responsabilità, bensì semplicemente in misura parametrata sui vigenti criteri che presidono alla quantificazione delle tariffe professionali, la cui concreta individuazione è, per legge, sottoposta al parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

Dunque, in ragione del complesso normativo sopra ricordato, non può non ritenersi che il rapporto giuridico intercorso tra il cliente-pubblico dipendente e il suo avvocato assuma rilevanza nel rapporto tra dipendente e Amministrazione ai fini dell'istanza di rimborso.

Conclusioni, peraltro, che appaiono tanto più logiche e inevitabili se si considera che il dipendente pubblico (che ha agito in situazione di immedesimazione organica con l'Amministrazione) nell'esercitare in giudizio la propria difesa e nell'ottenere le declaratorie dell'assenza della propria responsabilità finisce con il far riaffermare la correttezza dell'agire della stessa Amministrazione.

Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza della Corte dei Conti, a seguito del ricordato intervento legislativo di natura interpretativa, si era orientata nel senso di ritenere che in ragione del richiamo esplicito all'art. 91 c.p.c. contenuto nell'art. 10 *bis* comma 10 D.L. 248/05, la locuzione "spese" non potesse che avere riguardo a tutti gli esborsi che complessivamente considerati costituiscono il "costo del processo", e la cui regolazione, nei giudizi di responsabilità amministrativa, non può che essere attratta alla competenza del giudice contabile (cfr. Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n. 428/2008).

Secondo i Giudici contabili le spese legali (per onorari e diritti del difensore), pur involgendo un rapporto trilatero (tra assolto e il suo difensore e, quindi, tra il primo e l'Amministrazione tenuta al rimborso) diverso da quello bilaterale (tra soggetto proscioltto ed Erario) afferente alle c.d. spese di giustizia, "non restano affatto estranee alla regolazione del Giudice contabile che è tenuto, del pari, a definirne la congruità, rispetto al sostanziale esito del giudizio ed al concreto appalesarsi della vicenda giudiziaria passata al suo vaglio".

Secondo questa interpretazione, la prescritta valutazione di congruità dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi di responsabilità amministrativa "resta confinata alla fase amministrativa" conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di congruità di eventuali spese legali aggiuntive correlate alla attuazione della decisione.

Alla luce del descritto orientamento giurisprudenziale, nei casi di compensazione delle spese legali del giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti, la Scrivente si era espressa per la non rimborsabilità delle spese legali (cfr., da ultimo, parere prot. 364068/201 del 25 novembre 2010, CS 10615/2009 - Avv. Greco).

Di recente la portata applicativa dell'art. 10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, è stata però riesaminata dalle Sezioni Unite, sez. civile, della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 5918 del 14 marzo 2011, hanno precisato che il rapporto che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità; il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi prosciolto e si costituisce tra l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile.

Da ciò discende, per i giudici della Suprema Corte, che, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base del quale amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro, da cui il diritto al rimborso promana, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario (v. in questo senso anche Cass., S.U., sent. 24 marzo 2010 n. 6996).

Alla luce della citata pronuncia delle Sezioni Unite si può dunque ritenere superato l'orientamento della Corte dei Conti in materia di rimborsabilità delle spese legali, atteso che l'art.10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 deve essere interpretato nel senso che la statuizione della Corte dei Conti sulle spese ed onorari di causa non può essere di ostacolo al diritto del dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle spese effettivamente sostenute per la difesa in giudizio (in tal senso cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24 marzo 2010, n. 6996).

Sulla base di siffatta impostazione si possono ora esaminare le diverse fattispecie che possono presentarsi.

2. a) Alla conclusione che la statuizione della Corte dei Conti sulle spese ed onorari di causa non può essere di ostacolo al diritto del dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle spese effettivamente sostenute per la difesa in giudizio si deve pervenire, innanzi tutto, nelle ipotesi di compensazione delle spese eventualmente disposta prima dell'entrata in vigore della normativa sopra ricordata oppure successivamente, e *contra legem*, dal giudice contabile, o in caso di mancata pronuncia.

A questa conclusione si giunge sulla base delle considerazioni già esposte e comunque tenendo presente che, conseguentemente all'espresso divieto a disporre la compensazione previsto dall'art.10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, il diritto al rimborso sarebbe comunque spettante al pubblico dipendente e quindi soggetto

al consueto parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, rilasciato sulla base dei principi regolatori della materia, senza che possa essere di ostacolo la decisione assunta dal giudice contabile.

Tanto è ineludibilmente confermato dal ricordato indirizzo giurisprudenziale da parte della Suprema Corte di Cassazione, che ha riguardo proprio all'art. 10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, che, come detto, in caso di proscioglimento nel merito dell'incolpato, fa espresso divieto al giudice contabile di disporre la compensazione delle spese, imponendo di liquidare, con sentenza, l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Ne deriva che il richiamo, contenuto nello stesso art. 10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, al parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato ("... fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate dall'Amministrazione di appartenenza", recita l'art. 10-*bis*, comma 10, D.L. 203/2005), non può avere altro significato che quello della necessità, anche nel caso di mancata liquidazione delle spese legali da parte del giudice contabile, che l'Avvocatura dello Stato (quale organo tecnico deputato a sindacare, sulla base di un giudizio di discrezionalità tecnica, il rapporto che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza), sia chiamata a pronunciarsi definitivamente sulla congruità delle richieste di rimborso avanzate dal dipendente prosciolto all'amministrazione di appartenenza, e ciò senza che detta pronuncia possa essere ostacolata e/o limitata dalla mancata quantificazione delle spese effettuata dal giudice contabile in sentenza.

2. b) A medesima conclusione, inoltre, si deve pervenire anche nel caso di liquidazione delle spese legali da parte del giudice contabile (come nel caso che qui interessa).

Fermo quanto finora già ritenuto, va al riguardo anche osservato che ove, nel caso di intervenuta liquidazione delle spese legali da parte del giudice contabile, si pervenisse ad una diversa conclusione si dovrebbe conseguentemente ritenere che, a seguito dell'introduzione del divieto di disporre la compensazione delle spese, disposta dall'art. 17, comma 30-*quinqüies*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, per il dipendente pubblico prosciolto nei giudizi di responsabilità contabile, diverrebbe (per assurdo) più favorevole l'ipotesi in cui il giudice contabile abbia disposto, nonostante il divieto, la compensazione delle spese - atteso che in tal caso il diritto al rimborso sarebbe comunque soggetto al consueto parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, rilasciato sulla base dei principi regolatori della materia, senza che possa essere di ostacolo la decisione assunta dal giudice contabile - dall'ipotesi in cui il giudice abbia liquidato le spese di giudizio, posto che in tal caso il parere dell'Avvocatura resterebbe confinato alla fase amministrativa conseguente al giudizio contabile, con conseguente frustrazione del diritto del dipendente al rimborso delle spese legali, ove la decisione del giudice contabile avesse liquidato una somma simbolica e/o non completamente soddisfattiva.

Comunque, tornando all'esame del recente arresto della Corte Regolatrice sopra segnalato, va ribadito che il rapporto che si instaura fra il dipendente prosciolto e l'amministrazione di appartenenza, per riprendere l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi assolto, e per il quale l'art. 10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 richiede obbligatoriamente il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato. A questo rapporto è del tutto

estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile.

In sostanza, quindi, possono identificarsi nella complessa fattispecie in esame, tre diversi rapporti: quello relativo al giudizio di responsabilità contabile, il cui esito costituisce antecedente fattuale dei successivi; quello tra il cliente-pubblico dipendente e il proprio difensore, a cui pertiene l'obbligo per il cliente di pagare onorari e diritti; quello fra il dipendente prosciolto e l'amministrazione di appartenenza, che si sostanzia nel diritto del dipendente di ottenere il rimborso delle spese legali nella misura ritenuta congrua dall'Avvocatura dello Stato.

Il primo dei tre rapporti non può condizionare, sul piano dall'*an* e del *quantum*, i due successivi.

Tale conclusione, del resto, sembra essere più coerente alla segnalata *ratio* dell'istituto del rimborso delle spese legali di tenere indenne il dipendente dall'onere economico connesso all'attività difensiva nel caso in cui il procedimento aperto nei suoi confronti si sia concluso con piena esclusione di responsabilità.

Spetta pertanto all'Avvocatura dello Stato, nel caso di liquidazione delle spese da parte del giudice contabile, stabilire quanto l'Amministrazione debba rimborsare al proprio dipendente, sussistendo, ovviamente, tutti i presupposti del diritto al rimborso; va comunque sottolineato che la cifra liquidata dal giudice contabile va assorbita nel rimborso complessivo, non potendo essere aggiunta al di là della cifra complessivamente ritenuta congrua.

2. c) Le conclusioni esposte sub 2.a) e 2.b) trovano peraltro conferma (o comunque non vengono contraddette) nella recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 559/2011, del 13 luglio 2011, la quale, pur senza fare alcun riferimento al recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., s.u., n. 5918 del 14 marzo 2011 ampiamente citata), ha affermato che, nel giudizio di responsabilità contabile, nel caso di assoluzione per mancanza di colpa grave, l'art. 17, comma 30-*quinquies* della l. n. 102/2009, ha "posto il divieto di compensare "le spese di giudizio"", con la conseguenza che ove nonostante l'assoluzione il Giudice contabile abbia disposto comunque la compensazione delle spese, l'eventuale gravame della sentenza non potrebbe che essere accolto.

Tale pronuncia conferma quindi la conclusione, cui perviene il presente parere, secondo la quale, nei giudizi di responsabilità contabile, in caso di proscioglimento nel merito con compensazione delle spese del giudizio, considerato l'espreso divieto a disporre la compensazione previsto dall'art. 10-*bis*, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, il diritto al rimborso è comunque soggetto al consueto parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, rilasciato sulla base dei principi regolatori della materia, senza che possa essere di ostacolo la decisione assunta dal giudice contabile.

Con riguardo alla diversa ipotesi di liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, l'anzidetta pronuncia della Corte dei Conti non sembra offrire nuovi e utili spunti di riflessione, atteso che la stessa, come detto, pur essendo stata depositata successivamente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a quest'ultima non fa riferimento, non consentendo, pertanto, di valutare quale sia l'incidenza di detta pronuncia sulla posizione della giurisprudenza contabile. In ogni caso si ritiene di dover segnalare che del tutto improprio sembra il riferimento, contenuto in sentenza, alla circolare n. 55/2008 dell'Avvocatura Generale dello Stato, atteso che essa - lungi

dal concordare con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il parere dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi di responsabilità contabile, "resta confinato alla fase amministrativa" conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice - aveva sostenuto che l'*interpretatio abrogans* del richiamato art. 10 *bis*, comma 10, del D.L. 203/2005, convertito in legge 248/2005 non appariva condivisibile. Con riguardo specifico alla compensazione delle spese, aggiungeva che sarebbe stato promosso un intervento normativo chiarificatore, che poi in effetti è intervenuto, ad opera dell'art. 17, comma 30-*quinquies*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 inserito dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione, che ha disposto il divieto di compensazione delle spese.

In ogni caso si precisava, nella citata circolare n. 55/2008, che nelle more appariva opportuno sospendere la redazione di pareri di congruità favorevoli al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi contabili laddove la sentenza assolutoria della Corte dei conti avesse disposto la compensazione delle spese.

Pertanto, proprio a seguito del recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, appare necessario riprendere la redazione dei pareri di congruità favorevoli al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi contabili, atteso che spetta pertanto all'Avvocatura dello Stato, nel caso di liquidazione delle spese da parte del giudice contabile, stabilire quanto l'Amministrazione debba rimborsare al proprio dipendente, sussistendo, ovviamente, tutti i presupposti del diritto al rimborso.

3. Esame della fattispecie concreta. Ricorrenza dei presupposti del diritto al rimborso.

(omissis)

4. Esame della congruità delle note spese.

(omissis)

Sui profili di massima della questione è stato sentito il Comitato Consultivo del 25 novembre 2011, che si è espresso in conformità.

L'AVVOCATO GENERALE AGGIUNTO
AVV. ALDO LINGUITI